



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

## POLITECNICO DI MILANO

### IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche intervenute;

VISTO il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche intervenute;

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D.R. n. 2531/AG del 09.10.2012, con cui sono stati istituiti i nuovi Dipartimenti del Politecnico di Milano, attivati dal 1° gennaio 2013, tra cui il Dipartimento di Energia;

VISTO il D.R. n. 1075/AG del 04.04.2013, con cui è stato emanato il Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Energia, e successive modifiche intervenute;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio del Dipartimento di Energia, nella seduta del 14.02.2023, in ordine alle modifiche apportate al proprio Regolamento organizzativo e di funzionamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, resi nelle rispettive sedute del 20 e del 28 marzo 2023, in ordine alla approvazione delle modifiche apportate al Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Energia;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

### DECRETA

#### ART. 1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Energia, emanato con D.R. 1075/AG del 04.04.2013 e successive modifiche, è ulteriormente modificato come risulta dal testo parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono evidenziate in ***grassetto corsivo***.

## REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ENERGIA

### Art. 1 – Il Dipartimento

Il Dipartimento è la sede istituzionale per lo svolgimento delle attività di ricerca nel campo dell'energia e in settori affini per contenuti e metodi, nonché per lo sviluppo delle corrispondenti competenze didattiche in tutto l'Ateneo.

#### 1.a) Obiettivi e organizzazione del Dipartimento

Obiettivo generale del Dipartimento di Energia è contribuire, attraverso la propria attività, all'avanzamento delle scienze di base e applicate, delle metodologie e delle tecnologie nel campo della produzione, accumulo, trasmissione, distribuzione e utilizzo dell'energia nelle sue varie forme, allo sviluppo delle applicazioni, in ambito civile e industriale e dei trasporti, e alla formazione di base e avanzata in tali settori.

Il Dipartimento si propone altresì di contribuire alla promozione di politiche in ambito energetico anche attraverso la cooperazione scientifica con le istituzioni locali, nazionali e *internazionali* e la sensibilizzazione del comparto industriale e della comunità intera.

La caratterizzazione del Dipartimento in termini di aree tematiche, di settori scientifico disciplinari, di suddivisione in sezioni, di attività scientifica e formativa è riportata in esteso nel Progetto Scientifico del Dipartimento di Energia.

Il Dipartimento è articolato in Sezioni, che corrispondono a suddivisioni organizzative.

Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e possono avere durata limitata nel tempo, nei termini stabiliti al successivo Art. 3 comma b del presente Regolamento.

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale che esercita nell'ambito e nei limiti delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del Politecnico Milano.

#### 1.b) Competenze

Al Dipartimento sono attribuite le competenze previste dallo Statuto (art. 20).

#### 1.c) Organi del Dipartimento

Gli organi di governo del Dipartimento sono il Direttore, il Consiglio di Dipartimento (CdD), e la Giunta di Dipartimento (GdD).

Gli organi di supporto del Dipartimento sono la Commissione Scientifica (CS), *la Commissione Didattica (CD)* e le Sezioni.

#### 1.d) Variazione di assetto

Le variazioni di assetto del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo Articolo 24 comma 2.

### Art. 2 - Gli Organi di Governo del Dipartimento

#### 2.a) Il Direttore

Il ruolo, le funzioni, le modalità di elezione, la durata del mandato e le incompatibilità del Direttore di Dipartimento sono definiti dallo Statuto di Ateneo (art. 21).

Come previsto nello Statuto, il Direttore designa un Direttore vicario, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. *Il Direttore può inoltre avvalersi di uno o più delegati con responsabilità specifiche.*

#### 2.b) Il Consiglio di Dipartimento

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento e le rappresentanze definite dallo Statuto (art. 22 comma 2, 3, 4, 5).

Al Consiglio di Dipartimento sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 22 comma 7 dello Statuto.

Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei

componenti.

Il Consiglio può delegare alla Giunta di Dipartimento alcune funzioni deliberanti secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Alle sedute del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Responsabile Gestionale con funzioni di segretario verbalizzante e col compito di garantire la correttezza formale delle delibere assunte.

È data facoltà al Direttore di invitare alle sedute del Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, altre persone che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

### **2.c) La Giunta di Dipartimento**

La Giunta di Dipartimento ha il compito di coadiuvare il Direttore nella gestione del Dipartimento e svolge attività di carattere istruttorio per le pratiche relative al Consiglio di Dipartimento.

La Giunta di Dipartimento è composta da:

- Il Direttore
- Il Direttore Vicario
- Un membro designato da ciascuna Sezione tra i docenti afferenti alla Sezione stessa
- Un docente **designato** dal Direttore
- Un componente del Personale Tecnico Amministrativo, **scelto dal Direttore tra i rappresentanti del PTA eletti nel CdD, sentiti gli stessi.**

La Giunta di Dipartimento è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Alla Giunta di Dipartimento possono essere delegate dal Consiglio di Dipartimento alcune funzioni, nel rispetto all'art. 23 comma 1 dello Statuto.

Alle sedute della Giunta partecipa senza diritto di voto il Responsabile Gestionale con funzioni di segretario verbalizzante e col compito di garantire la correttezza formale delle delibere assunte.

Il Direttore ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, altre persone che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

Il mandato della Giunta di Dipartimento coincide con quello del Direttore. La Giunta viene costituita entro 30 giorni dall'entrata in carica del Direttore. In caso di decadenza del Direttore, la Giunta di Dipartimento dovrà essere ricostituita. Le funzioni deliberanti delegate dal Consiglio di Dipartimento alla Giunta di Dipartimento decadono con essa.

La carica di membro della Giunta di Dipartimento è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

La Giunta di Dipartimento è nominata con decreto del Rettore.

## **Art. 3 - Gli Organi di Supporto del Dipartimento**

### **3.a) La Commissione Scientifica**

La Commissione Scientifica è composta da tutti i Professori Ordinari del Dipartimento e dai Coordinatori di Sezione, ove non già Professori Ordinari. La Commissione Scientifica elegge al suo interno un Coordinatore.

Il Coordinatore della Commissione Scientifica convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Direttore. Ha facoltà di invitare i Coordinatori di Dottorato, **i Coordinatori** dei Corsi di Studio e altri componenti del Dipartimento ogni qualvolta l'ordine del giorno coinvolga le loro competenze.

La Commissione Scientifica resta in carica per la durata del mandato del Direttore.

La Commissione Scientifica dà indirizzi per le attività scientifiche del Dipartimento e per una gestione ottimale delle risorse, in particolare ha il compito di:

- a) redigere e proporre modifiche al Progetto Scientifico del Dipartimento, anche in coerenza con le strategie di Ateneo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- b) stimolare e indirizzare le attività di ricerca delle Sezioni e monitorarne i risultati e l'impiego di risorse;
- c) formulare i criteri e la proposta di ripartizione dei punti organico disponibili e dei diritti di chiamata del personale docente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;

- d) verificare le pubblicazioni scientifiche ed altri prodotti degli afferenti al Dipartimento, da sottoporre agli organi preposti dal Senato Accademico;
- e) prospettare linee strategiche di programmazione didattica.

### **3.b) Le Sezioni del Dipartimento**

Il Dipartimento è organizzato in Sezioni. Le Sezioni costituiscono articolazioni funzionali allo sviluppo dell'attività scientifica e didattica del Dipartimento. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa e non dispongono di personale tecnico-amministrativo proprio.

Alle Sezioni afferiscono docenti che, nell'ambito del progetto scientifico globale che identifica il Dipartimento, operano su particolari settori della ricerca e della didattica di riferimento per la Sezione.

Ogni docente deve afferire ad una sola Sezione. L'afferenza dei docenti alle singole Sezioni del Dipartimento viene disposta dal **Direttore**, su richiesta degli interessati, sentito il parere della Sezione coinvolta.

L'elenco delle Sezioni del Dipartimento di Energia è riportato nell'Allegato A del presente Regolamento.

L'Allegato A può essere modificato o aggiornato da una delibera del Consiglio di Dipartimento.

La Sezione è attivata su delibera del Consiglio di Dipartimento sentita la Commissione Scientifica.

Il numero minimo per costituire una nuova Sezione è di dieci afferenti, di cui almeno sei professori di ruolo. Se il numero di afferenti scende al di sotto del minimo, la Sezione presenta un piano annuale di adeguamento al Consiglio di Dipartimento, che esprime parere in merito.

La Sezione è sciolta se il piano non è approvato o rispettato, entro due anni dalla sua approvazione.

Ogni sezione designa il suo Coordinatore. Il Coordinatore di Sezione è un Professore Ordinario o Associato afferente alla Sezione. Il Coordinatore di Sezione cura l'organizzazione interna necessaria per lo sviluppo dell'attività scientifica e didattica della Sezione. Il Coordinatore di Sezione tiene i rapporti con la Direzione e con gli Organi di Dipartimento. Il Coordinatore di Sezione resta in carica per la durata del mandato del Direttore.

### **3.c) La Commissione Didattica**

***La Commissione Didattica (CD) raccoglie e predispone, in accordo con le Scuole e per conto del Consiglio di Dipartimento e coerentemente con i Settori Scientifici Disciplinari (Allegato B), le proposte per le coperture delle attività previste nei programmi formativi dell'Ateneo (compiti didattici istituzionali, affidamenti a docenti di ruolo e a docenti a contratto, copertura delle attività didattiche integrative e dei tutorati) e ne verifica la fattibilità in relazione alle risorse umane e finanziarie disponibili. La CD verifica inoltre la copertura dei compiti didattici istituzionali da parte dei docenti afferenti al Dipartimento.***

***La CD è composta da uno o due docenti designati da ciascuna delle Sezioni e dal Direttore, che la presiede. La CD individua tra i suoi componenti un Coordinatore, che convoca le sedute. Il Coordinatore può invitare alle riunioni come auditori chi ritenuto necessario.***

***La CD resta in carica per lo stesso periodo del mandato del Direttore.***

### **Art. 4 - Laboratori del Dipartimento**

Si considerano laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca, o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, e/o di agenti chimici, fisici o biologici.

I laboratori del Dipartimento sono costituiti da laboratori didattici e da laboratori scientifici.

Il Consiglio di Dipartimento può istituire nuovi laboratori o disattivare e/o modificare laboratori preesistenti mediante delibera.

Il Consiglio di Dipartimento stabilisce i criteri di accesso e di utilizzazione dei laboratori, criteri che eventualmente possono essere parte integrante di specifici regolamenti dei singoli laboratori. Ogni laboratorio deve avere un responsabile scientifico, proposto dal Direttore e approvato dal CdD. I responsabili dei laboratori riferiscono al Direttore di Dipartimento in merito alle attività svolte nei laboratori. Per quanto riguarda le attività nucleari svolte nei laboratori del

Dipartimento e nell'impianto nucleare L54M, queste sono regolate dalla specifica normativa nazionale vigente.

#### **Art. 5 - Gestione amministrativa del Dipartimento**

L'ambito gestionale di attività del Dipartimento e le responsabilità del Responsabile Gestionale, del Direttore del Dipartimento e del Direttore generale sono definite dal Regolamento generale di Ateneo (art. 25) e dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità del Politecnico.

#### **Art. 6 - Modalità di svolgimento delle elezioni**

Le elezioni del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 3 e 7). L'elezione dei rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è disciplinata dall'art. 22 comma 2 dello Statuto e dall'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

L'elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di dottorato attivati, con sede amministrativa presso il Dipartimento, e degli Assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento, è disciplinata dall'art. 22 comma 3 dello Statuto e dall'art. 3 "Norme generali e comuni delle elezioni" del Regolamento Generale di Ateneo.

Poiché esiste una parziale sovrapposizione tra popolazione di assegnisti e di dottorandi, per gestire le elezioni si assume che:

- L'elettorato attivo sia costituito da tutti gli Assegnisti di ricerca e tutti i Dottorandi iscritti ai corsi di dottorato che fanno riferimento al Dipartimento.
- Per l'elettorato passivo un Dottorando che sia anche assegnista deve optare per una delle due categorie.

Le candidature debbono essere presentate al Direttore.

Il Direttore con suo atto deve costituire **la** Commissione Elettorale.

Le nomine vengono disposte per il personale tecnico amministrativo dal Direttore Generale; per docenti, assegnisti e dottorandi dal Direttore di Dipartimento.

#### **Art. 7 - Gestione degli Organi collegiali**

La gestione degli organi collegiali è disciplinata dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo. Alle sedute di Giunta e CdD è possibile partecipare anche in modalità telematica **con connessione da remoto, che renda possibile** una interazione con l'organo collegiale. **In casi dettati da urgenza documentata, è possibile convocare Giunta e CdD con sola consultazione via e-mail.**

Le modalità di voto sono così gestite: in caso di voto a scrutinio palese acquisendo la dichiarazione di voto; in caso di scrutinio segreto **attraverso strumenti di votazione (anche telematica) che assicurino** la riservatezza e la conservazione, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dati.

#### **Art. 8 - Accesso al Dipartimento e Sicurezza**

L'accesso ai locali del Dipartimento è disciplinato dal Regolamento per l'accesso al Dipartimento di Energia. La procedura per la gestione di accessi e abilitazioni stabilisce le responsabilità e l'organizzazione inerenti la gestione degli accessi alle strutture del Dipartimento e alla formazione ed informazione sui rischi connessi alle attività ivi svolte, nell'ambito dei D. Lgs. 81/2018 e 363/1998 e successive modificazioni.

La Sicurezza è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (2013) e s.m.i. e legislazione correlata (L. 123/2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, e successive modificazioni, D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) dal Regolamento della gestione dei rifiuti prodotti nel Politecnico di Milano (2009).

#### **Art. 9 - Durata e revisione del regolamento**

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento convocato in seduta plenaria a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed è emanato con Decreto Rettorale previa

approvazione del Senato Accademico *e del Consiglio di Amministrazione*.

Il Regolamento entra in vigore alla data di emanazione del Decreto Rettorale di cui al comma precedente.

Per la revisione del presente Regolamento si applicano le stesse norme richieste per l'adozione.

**Art. 10 - Norme transitorie e finali**

Per quanto non definito e previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto di Ateneo e nei Regolamenti di Ateneo, nonché le norme generali vigenti e con esso compatibili.

IL RETTORE  
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.

**Allegato A**  
**al Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Energia**

**Elenco delle Sezioni di cui all'art. 3b)**

- Elettrica – Electrical Engineering
- Ingegneria Nucleare - CeSNEF – Nuclear Engineering - CeSNEF
- Ingegneria Termica e Tecnologie Ambientali – Thermal Engineering and Environmental Technologies
- Macchine, propulsione e sistemi energetici – Machines, Propulsion, Energy Systems
- Tecnologie e Processi Chimici e Nanotecnologie – Chemical Technologies, Processes and Nanotechnologies

**Allegato B**  
**al Regolamento organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Energia**

**Elenco degli SSD *rappresentati nelle Sezioni* di cui all'art. 3b.**

**Sezione Elettrica**

ING-INF/07 Misure Elettriche ed  
Elettroniche ING-IND/31 Elettrotecnica  
ING-IND/32 Convertitori, Macchine e Azionamenti  
Elettrici ING-IND/33 Sistemi Elettrici per l'Energia

**Sezione Ingegneria Nucleare – CeSNEF**

ING-INF/01 Elettronica  
ING-IND/18 Fisica dei Reattori  
Nucleari ING-IND/19 Impianti  
Nucleari  
ING-IND/20 Misure e Strumentazioni Nucleari

**Sezione Ingegneria Termica e Tecnologie Ambientali**

ING-IND/10 Fisica Tecnica  
Industriale ING-IND/11 Fisica  
Tecnica Ambientale

**Sezione Macchine, propulsione e sistemi energetici**

ING-IND/07 Propulsione  
aerospaziale ING-IND/08  
Macchine a Fluido  
ING-IND/09 Sistemi per l'Energia e l'Ambiente

**Sezione Tecnologie e Processi Chimici e Nanotecnologie**

FIS/03 Fisica della Materia  
ING-IND/23 Chimica Fisica Applicata  
ING-IND/27 Chimica Industriale e  
Tecnologica